



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 12 del 23-01-2017**

**Oggetto:** PROPOSTA DI SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MOGLIANO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 09:30, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>LUCIANI ING. DOMENICO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>VISSANI ENRICO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>ZAFRANI DANIELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Comunale Signor BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

Assume la presidenza il Signor LUCIANI ING. DOMENICO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Prot. n. 5265

PREMESSO:

- che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";
- che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.1, stabilisce che: "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente";
- che la L.R. n. 10 del 20/01/1997 demanda ai Comuni la predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;

VISTO il Regolamento Regionale del 13/11/2001 n. 2;

VISTI gli artt. 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8/2/1954;

Richiamato l'art. 14, commi 25-31quater del decreto legge 31 maggio 2011, n° 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122, come da ultimo modificati dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 (conv. in L. n° 135/2012);

Preso atto che con le modifiche apportate alla normativa sopra citata dalle due manovre correttive dei conti pubblici approvate con i decreti legge n° 98/2011, n° 138/2011 e n. 95/2012 il legislatore:

- a) ha reso immediatamente operativo l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali;
- b) ha previsto che i comuni devono assicurare l'esercizio in forma associata di almeno tre funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2013 e di tutte e dieci le funzioni fondamentali entro il 1.1.2014;

Tenuto conto che le funzioni fondamentali per le quali sussiste l'obbligo di gestione associata, sono quelle individuate dall'art. 19, comma 27, del D.L. n. 95/2012 e che il predetto articolo ha eliminato il limite dimensionale minimo delle convenzioni per le gestioni associate;

Vista la nota del comune di Mogliano acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7071 del 23/12/2016 con la quale si chiede la possibilità di svolgere in forma associata il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi;

Considerato, pertanto, opportuno e necessario convenzionare altresì, con il Comune di Mogliano il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi;

Richiamato l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il quale testualmente recita:

**Art. 30 – Convenzioni**

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti locali, previa statuizione di un disciplinate-tipo.*
- 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la gestione in forma associata mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI " unitamente al Comune di Mogliano;

DI DARE ATTO che la gestione associata delle funzioni e dei servizi, per tutto quanto non stabilito nel presente atto, sarà disciplinata nel particolare dalla Conferenza dei Sindaci, alla quale è attribuita la responsabilità di stabilire e precisare la normativa di dettaglio ed in generale le competenze e l'ordinamento degli uffici;

DI TRASMETTERE quale atto di indirizzo il presente provvedimento al Responsabile del settore competente al fine di provvedere alla stesura di tutti gli atti conseguenti e successivi.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità di voti resi nei modi di Legge con separata votazione, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
LUCIANI ING. DOMENICO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-09-2020

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 23-01-2017  
() perche' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,  
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

---

### **TRASMISSIONE**

La presente deliberazione e' stata comunicata con lettera in data ai capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.